



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II - UFFICIO PER LE  
AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  
DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SARDEGNA Legge n° 6 del 12/03/2026 BUR n°17 del  
19/03/2026

(Scadenza  
18/05/2026)

Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna  
La legge Regione autonoma della Sardegna 12 marzo 2026, n. 6, recante "Disposizioni in materia di promozione, sviluppo sostenibile e sistema di governo dell'intelligenza artificiale in Sardegna", disciplina il sistema regionale di promozione, sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale, prevedendo misure concernenti l'adozione dell'IA nella pubblica amministrazione, nella formazione scolastica e universitaria, nella sanità e nel sistema produttivo regionale, nonché l'istituzione di strutture regionali dedicate al coordinamento e allo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione tecnologica regionale.

Talune disposizioni si distinguono per eccedere le competenze legislative regionali e risultano, pertanto, costituzionalmente illegittime. Si tratta, nello specifico, dell'articolo 21, rubricato "Norma finanziaria", di cui, in particolare, la lettera a) del comma 1 si pone in contrasto i seguenti parametri costituzionali:

- art. 11 e art. 117, primo comma, della Costituzione, in materia di vincoli alla potestà legislativa derivanti dall'ordinamento eurounitario;
- **art. 81, terzo comma [solo evocato da MEF]**
- art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, nella parte in cui assegna allo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea;
- art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui limita la competenza legislativa delle Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica al rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

L'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale, infatti, nella parte in cui determina le fonti finanziarie di copertura delle spese autorizzate con le pertinenti disposizioni della legge regionale medesima, prevede, tra l'altro e in primis, "l'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento alle missioni 01 (Digitalizzazione,

innovazione, competitività, cultura e turismo) e 04 (Istruzione e ricerca)”.

In tal modo, la disposizione censurata attribuisce alla Regione autonoma il potere di disporre autonomamente delle predette risorse per il finanziamento delle iniziative regionali in materia di intelligenza artificiale, solo ora individuate e disciplinate, rendendo così possibile l’effetto di distogliere dalle rispettive destinazioni risorse finanziarie già vincolativamente destinate nell’alveo del PNRR in via di compimento. La disposizione rilevata non sembrerebbe tenere conto, così, del fatto che i vincoli di destinazione delle risorse PNRR sono stabiliti dalla disciplina europea e nazionale, né della necessaria correlazione delle risorse medesime con gli specifici milestone e target previsti dal Piano, come configurati dagli articoli 12, 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Infatti, la vigente disciplina nazionale ed europea sviluppatasi negli anni per strutturare l’architettura della governance del PNRR (decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) attribuisce la competenza in ordine all’allocazione delle risorse alle amministrazioni

centrali titolari delle misure alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, riservando invece alle Regioni, caso per caso, l'eventuale ruolo di soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera o), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, infatti, Regioni, Province autonome ed enti locali operano quali "soggetti attuatori" del PNRR, ossia soggetti pubblici o privati incaricati della realizzazione degli interventi previsti dal Piano. L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge precisa, inoltre, che tali soggetti provvedono, insieme alle Amministrazioni centrali, alla realizzazione operativa degli interventi sulla base delle rispettive competenze istituzionali. In tali casi, pertanto, alle Regioni competono l'attuazione operativa e il monitoraggio dei dati e delle informazioni necessarie al controllo dei tempi di realizzazione, mentre alle Amministrazioni centrali titolari delle misure restano riservate le funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei singoli interventi e delle relative missioni del Piano. Le Regioni non possono, dunque, introdurre, con legge regionale, autonomi vincoli di destinazione delle risorse PNRR, essendo queste ultime di titolarità delle Amministrazioni centrali competenti e risultando i relativi vincoli definiti direttamente dal PNRR, secondo il procedimento previsto dal citato regolamento (UE) 2021/241.

Le riportate disposizioni statali, da tempo alla base del PNRR, veicolano e fissano principi fondamentali di legislazione concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, tra i quali rientra indubbiamente l'allocazione di ogni risorsa assegnata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); il tutto, in funzione della conformazione dell'ordinamento complessivo ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento eurounitario ai sensi degli articoli art. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

La disposizione regionale, dunque, sembra potersi interpretare come non rispettosa dei vincoli di destinazione delle risorse PNRR assegnate dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure, funzionali al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi del Piano, risultando pertanto non coerente né con la disciplina nazionale sull'utilizzo delle risorse PNRR, né con i citati articoli 12, 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; **a nulla rilevando, in tale prospettiva, l'eventuale incapacità delle disposizioni della legge regionale a determinare effetti finanziari immediati, così come la presenza, nell'articolo 1, comma 1, della stessa, di disposizioni che esplicitano il "nel rispetto della normativa**

**europea e statale di riferimento” (rivendicazione significativa delle controdeduzioni; riscontro non vi si sofferma).**

Peraltro, nell’ambito delle Missioni 1 e 4, oggetto di esplicito riferimento da parte della disposizione censurata, non risulterebbero misure o target PNRR specificamente riconducibili a interventi normativi regionali in materia di governance o sviluppo dell’intelligenza artificiale, conseguendone che la Regione autonoma non possiede la qualifica di soggetto attuatore di riforme o investimenti afferenti alla Missione 1 del Piano che siano rilevanti rispetto alle attività previste dalla legge regionale, né, ancora più ampiamente, in relazione ad alcuna delle misure presenti nella Missione 4 del Piano.

Ma la disposizione censurata merita di esserlo anche qualora sottoposta ad altra interpretazione, peraltro solo in parte alternativa: per l’eventuale ipotesi in cui le disposizioni siano riferite non alle originarie destinazioni delle risorse cui fanno riferimento, bensì a nuove destinazioni da impartire alle economie finora rivenienti, su risorse dunque stanziata ma successivamente non impegnate, sovviene l’art. 30 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, che reca una disciplina specifica delle economie maturate nell’ambito degli interventi PNRR, rivolta alle modalità di accertamento e successiva riassegnazione. In particolare, la recente disposizione prevede che, successivamente al 30 giugno 2026, le risorse prive di obbligazioni giuridicamente

vincolanti e non necessarie al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea siano prima accertate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, e poi riassegnate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in favore di specifiche iniziative o interventi, anche mediante rifinanziamento, rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Dunque, sono oggetto di riserva allo Stato anche le attività di accertamento, accantonamento e riassegnazione delle economie PNRR.

Anche tali ultime disposizioni, peraltro già previgenti alla data della pubblicazione della legge regionale censurata, sopravvenendovi soltanto alcune assai contenute modificazioni, apportate al decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare per la sua conversione, in modo del tutto simmetrico con quelle predisposte per l'iniziale destinazione finanziaria delle risorse del Piano, veicolano e fissano principi fondamentali di legislazione concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della

Costituzione, tra i quali rientra altrettanto indubbiamente, accanto all'allocazione di ogni risorsa assegnata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la riallocazione delle economie eventuali rivenienti. Anche in questo frangente, l'assetto che occorre riaffermare opera in funzione della conformazione dell'ordinamento complessivo ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento eurounitario ai sensi degli articoli art. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Per i motivi esposti, l'art. 21, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 6 del 2026 è suscettibile delle supra dimostrate censure e dev'essere impugnato per violazione degli artt. 12, 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/241, degli artt. 1, comma 4, lett. l), e o), e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 30 del decreto-legge n. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, costituente normativa interposta ai così violati parametri costituzionali di cui agli articoli 11, **81, terzo comma [solo evocato da MEF]**, 117, secondo comma, lettera a), sub specie rapporti dello Stato con l'Unione europea, e terzo comma, sub specie coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione.